

# **Gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso**

Roma, 18 aprile 2013

Docente

Prof. a c. Avv. Giuseppe Mazzuti



# Indice

- Presentazione del ciclo formativo**
- Disciplina regolamentare**
- Acquiescenza e ravvedimento operoso**
- Accertamento con adesione**
- Conciliazione giudiziale**
- Responsabilità del funzionario responsabile del tributo**



# **Presentazione del ciclo formativo**

Descrizione delle giornate di  
formazione



## **8 MAGGIO 2013 - Gestione dei crediti nelle procedure concorsuali**

- Panoramica delle procedure concorsuali**
- La disciplina speciale della notificazione degli atti impositivi alle procedure concorsuali e gestione del relativo contenzioso**
- Procedure di ammissione dei crediti degli enti locali nelle procedure concorsuali – novità legislative 2012**



## **16 MAGGIO 2013 - Esame del ricorso tributario e strategie difensive**

- Individuazione dell'atto impugnato**
- Nozione ed esempi di vizi propri**
- Esame delle modalità di instaurazione del giudizio**
- Interesse ad agire e legittimazione ad agire**
- Capacità di stare in giudizio**
- Assistenza tecnica**
- Elementi richiesti dall'art. 18 d.lgs. 546 del 1992**
- Motivi della domanda**
- Sottoscrizione**



## **30 MAGGIO 2013 - Impugnazione delle Sentenze delle Commissioni Tributarie**

- Esame dei provvedimenti e mezzi di impugnazione**
- Redazione e proposizione dell'atto di appello**
- Motivi di impugnazione e documenti**
- Revocazione**



## **11 GIUGNO 2013 - Autotutela e giudicato**

- Esercizio del potere di autotutela in materia tributaria**
- Impugnazione dei provvedimenti di autotutela**
- Effetti del giudicato sull'esercizio del potere di autotutela**
- Esame delle principali Sentenze**



## **Disciplina regolamentare**

Istituti direttamente applicabili

Istituti che necessitano di disposizioni regolamentari





# Disciplina regolamentare

Aquiescenza	Ravvediment o operoso	Accertament o con adesione	Definizione agevolata sanzioni	Conciliazione giudiziale
Necessità di disposizione regolamenta re	Diretta applicazione	Necessità di disposizione regolamenta re	Diretta applicazione	Diretta applicazione
Art. 15 Dlgs 218/1997 non è direttamente applicabile ai tributi locali	13 Dlgs 472/1997 trova applicazione nei tributi locali	Art. 50 Legge 449/1997 prevede l'introduzion e dell'istituto con regolamento	Art. 16 e 17 Dlgs 472/1997 applicabile ai tributi locali	Art. 48 Dlgs 542/1992 è disposizione procedurale applicabile a tutti i tributi



# **Acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni**



# Definizione agevolata delle sanzioni- 1

Riferimenti normativi	Presupposto	Effetto
13, comma 13 D.L. n. 201/ 2011  Modifica singole disposizioni tributi rinviando agli artt. 16-17 Dlgs 472/1997	Versamento importo dovuto entro il termine per proporre ricorso	Sanzione ridotta ad un terzo e non più ad un quarto



## Definizione agevolata delle sanzioni - 2

**Decorrenza delle disposizioni introdotte dall'art. 13, comma 13 D.L. n. 201/ 2011**

CIRCOLARE N. 3/DF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE

in base al principio di legalità contenuto nell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997, le nuove misure sanzionatorie si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del D. L. n. 201 del 2011, vale a dire dal 6 dicembre 2011

L'interpretazione offerta dal Ministero non è convincente in quanto il principio del "*favor rei*" si applica in caso di aumento delle sanzioni vere e proprie, mentre qui si tratta di una misura premiale.

La modifica dovrebbe pertanto riguardare le adesioni relative agli accertamenti successivi al 6 dicembre 2011.



# **Ravvedimento operoso**



# Ravvedimento operoso

Riferimenti normativi	Presupposti	Adempimenti del contribuente	Riduzione sanzione
13 Dlgs 472/1997 trova applicazione nei tributi locali	La violazione non deve essere stata già constatata non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche (es. rilevazioni sul territorio attraverso accertatore tributario legge 296/2006) delle quali l'autore abbia formale conoscenza	1) Regularizzazione dell'operazione 2) Pagamento imposta ed interessi calcolati giorno per giorno 3) Pagamento sanzione amministrativa	a) 1/10 entro 30 giorni b) 1/8 entro il termine per presentare dichiarazione <b>quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno</b> c) 1/10 dichiarazione entro 90 giorni.



# **Accertamento con adesione**



# Accertamento con adesione - 1

Potestà regolamentare

Art. 50 Legge L. 27 dicembre 1997,  
n. 449

- Disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento
- Introduzione istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
- Possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili





## Accertamento con adesione - 2

A decorrere dal 1° febbraio 2011 applicazione art. 1 comma 18 legge n. 220/2010

Sanzione ridotta ad un terzo e non più ad un quarto

Difficoltà applicative  
Necessità di modifica delle disposizioni regolamentari



# **Conciliazione giudiziale**



# Conciliazione Giudiziale - 1

**L'istituto della conciliazione giudiziale consiste nella definizione della controversia pendente alla Commissione Tributaria a seguito di un accordo tra le parti del processo ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 546/1992**

Prima della fissazione della data di trattazione

Dopo la data di fissazione della data di trattazione

Ente locale con l'adesione del contribuente

Contribuente o Ente locale



## Conciliazione Giudiziale - 2

Prima della fissazione della data di trattazione	
Ente locale con l'adesione del contribuente	
Deposito in segreteria della Commissione	
Presidente della Commissione	
<b>Sussistenza</b> dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità	<b>Insussistenza</b> dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità
Decreto di estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione	Fissazione della data di trattazione della controversia
	Sentenza



## Conciliazione Giudiziale – 2-bis

### Condizioni di ammissibilità della proposta conciliativa

**Non è un giudizio sul merito della proposta** (la Commissione Tributaria non può giudicare sulla congruità delle imposte da versare su cui l'ufficio e il contribuente si sono accordati, Corte Costituzionale, Sentenza n. 433/2000)

La proposta deve essere incondizionata

Numero di rate coincidenti con quelle previste dall'art. 48 Dlgs 542/1992



## Conciliazione Giudiziale - 3

Dopo la fissazione della data di trattazione		
Contribuente o Ente locale		
-Deposito in cancelleria di istanza di pubblica udienza con proposta conciliativa - Notifica alla controparte entro dieci giorni liberi prima dell'udienza	Proposta conciliativa avanzata in udienza	Proposta preconcordata fissata dopo la fissazione della data di trattazione



## Conciliazione Giudiziale - 4

### Udienza davanti al Collegio

Conciliazione non ha luogo in prima udienza

La Commissione può assegnare un termine di massimo 60 giorni per il deposito di una proposta conciliativa o trattare la causa



## Conciliazione Giudiziale - 5

Udienza davanti al Collegio	
Conciliazione ha luogo in prima udienza	
Deposito in segreteria della Commissione	
Conciliazione totale	Conciliazione parziale (in materia TAR SU Cassazione Civile, Sezione tributaria, Sentenza n. 19025/2004)
Sentenza di estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione	Cessazione parziale della materia del contendere e prosecuzione del giudizio per le altre questioni
	Sentenza della Commissione a doppio contenuto: <ul style="list-style-type: none"><li>- estinzione parziale del giudizio per avvenuta conciliazione</li><li>- decisione sui profili rimasti in contenzioso</li></ul>





## Conciliazione Giudiziale - 6

### Effetti della conciliazione giudiziale

sanzioni amministrative ridotte un terzo delle sanzioni irrogabili in base all'importo dei tributi definito con la conciliazione

in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore, per ciascun tributo, ad un terzo dei minimi previsti per la violazione più grave.



## Conciliazione Giudiziale - 7

Mancato adempimento della conciliazione giudiziale		
Mancato pagamento in unica soluzione	Mancato pagamento della prima rata (e, nelle rateizzazioni di importi superiori ad € 50.000,00 mancata prestazione della garanzia)	Mancato pagamento delle rate successive
La conciliazione non si perfeziona		La conciliazione si è perfezionata
Istanza per la prosecuzione del giudizio		Riscossione coattiva sulla base dell'accordo conciliativo



## Conciliazione Giudiziale - 8

### Errori di calcolo nella conciliazione giudiziale

Sent. n. 21325 del 3 ottobre 2006 (ud. del 13 giugno 2006)  
della Corte Cass., Sez. tributaria

l'errore di calcolo che dà luogo alla sola rettifica  
ricorre allorquando in operazioni aritmetiche - posti per  
fermi i dati da computare ed il criterio matematico da seguire - si incorre  
in una svista materiale, rilevabile prima facie in base ai dati ed al  
criterio predetti ed emendabile con la semplice ripetizione del calcolo;  
non ricorre, invece, tale errore allorché la falsa conoscenza riguardi i  
dati aritmetici o il criterio matematico in base ai quali debba essere  
effettuato il calcolo, il quale, posti i dati ed il criterio seguiti, è  
invece esatto (Cassazione n. 1708 del 1969)

Deposito in segreteria della Commissione

Presidente della Commissione



# **Responsabilità del Funzionario Responsabile del tributo**



# Responsabilità del Funzionario responsabile del tributo 1

<b>Tipo di responsabilità patrimoniale - amministrativa</b>	<b>art. 82 della legge di contabilità di Stato - r. d. n. 2440/1923 art. 18 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato -D.P.R. 3/1957 art. 1 Legge 20/1994</b>
Elemento soggettivo	Dolo o colpa grave
Sanzione	Risarcimento del danno
Termine di prescrizione	Cinque anni



# Responsabilità del Funzionario responsabile del tributo 2

## Orientamenti giurisprudenziali

**Corte dei Conti, Sez. giur. reg. Lazio, Sentenza n.54/2007**

l'accertamento con adesione non presuppone un'**attività discrezionale** in capo all'Autorità fiscale, dovendo l'ufficio tributario operare unicamente quando sussistano tutti i presupposti legali per addivenire alla riduzione della pretesa tributaria

**Corte dei Conti, Sez. giur. reg. Lazio, Sentenza n. 5/2007**

L'Autorità fiscale **non ha la piena disponibilità della pretesa tributaria**, ma deve operare tenendo conto degli eventi fattuali concreti che emergono dalle singole situazioni e conformi alle norme e disposizioni di servizio



# Responsabilità del Funzionario responsabile del tributo 3

## Orientamenti giurisprudenziali

**Corte dei Conti, Sez. giur. app.  
Sicilia, Sentenza n. 2/2006**

L'Autorità fiscale deve operare una attenta **valutazione del rapporto costi-benefici** dell'operazione, tenendo conto:

- fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento
- oneri e rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso

**Corte dei Conti, Sez. giur. reg.  
Sicilia, Sentenza n. 512/2005**

- L'Autorità fiscale deve tener conto
- dello stato della giurisprudenza
  - delle oggettive difficoltà esegetiche
  - della insufficienza di dati utilizzabili in sede di un eventuale contenzioso in previsione di una possibile soccombenza e della relativa condanna alle spese



## Responsabilità del Funzionario responsabile del tributo 4

### Importanza di una dettagliata motivazione dell'atto - 1

Corte dei Conti, Sez. giur. reg. Sicilia, Sentenza n. 512/2005,

Sussiste la colpa grave nel caso in cui i funzionari, trascurando del tutto gli elementi di fatto (nel caso esaminato processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza) ed aderendo supinamente al una proposta formulata dallo stesso contribuente, hanno consentito al contribuente di lucrare un vantaggiosissimo risparmio di imposta a danno dell'Amministrazione finanziaria e, in definitiva, dell'intera collettività





## Responsabilità del Funzionario responsabile del tributo 5

### Importanza di una dettagliata motivazione dell'atto - 2

Corte dei Conti, Sez. giur. app. Sicilia, Sentenza n. 2/2006

La mancanza degli elementi previsti nell'art. 7, 1° comma, del Dlgs n. 218/1997 in caso di accoglimento totale della proposta di definizione del contribuente, non si pone quale irregolarità formale dell'atto ma **è causa di sostanziale inesistenza dello stesso**, configurando, in definitiva, una rinuncia da parte dell'ufficio finanziario ai suoi poteri di accertamento



# Responsabilità del Funzionario responsabile del tributo 6

## Importanza di una dettagliata motivazione dell'atto - 2

Corte dei Conti, Sez. giur. app. Sicilia, Sentenza n. 2/2006

L'art. 7, 1° comma, del Dlgs n. 218/1997 prevede che l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale